



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BARRAFRANCA.**

Allegato alla delibera C.C. n. 18 del 24.03.2025

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Norme di riferimento
- Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali
- Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

CAPO II
SOGGETTI LEGITTIMATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 6 - Titolare del trattamento
- Art. 7 - Designato al trattamento
- Art. 8 Incaricati al trattamento
- Art. 9 - Responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679-GDPR

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati
- Art. 11 - Tempi di conservazione delle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza
- Art. 12 – Misure di sicurezza
- Art. 13 – Accesso ai dati
- Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta dei dati personali
- Art. 15 - Comunicazione dei dati
- Art. 16 -Diffusioni dei dati
- Art. 17 – Valutazione d’impatto
- Art. 18 – Diritti dell’interessato
- Art. 19 Procedimento per l'accesso alle immagini da parte degli Interessati
- Art. 20 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
- Art. 21 – Provvedimenti attuativi
- Art. 22 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Entrata in vigore
- Art. 24 Norme di rinvio

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il Comune di Barrafranca, per le proprie specificità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici, nell'intento di voler garantire una maggiore attenzione alla tutela delle persone (amministratori, dipendenti dell'Ente, cittadini e utenti) e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici, nonché degli impianti e di ogni struttura di sua pertinenza, si è dotato, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, di sistemi di videosorveglianza in diversi spazi in cui si svolgono le attività istituzionali, oltretutto in alcuni punti nevralgici del proprio territorio comunale.

Le immagini riguardanti le persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto al quale si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo, pertanto, a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza installati in prossimità degli accessi e all'interno delle strutture del Comune di Barrafranca (d'ora in poi Comune), così come quelli disposti in alcuni siti del paese, e garantisce che il trattamento dei dati personali registrati dai sistemi di videocamera si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese ed eventuali mezzi di trasporto;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente

nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**designato al trattamento**», persona fisica espressamente designata che opera sotto l'autorità del Titolare del trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo con specifici compiti e funzioni;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento sui dati personali dal Titolare del trattamento ovvero dai Designati al trattamento;
- per «**responsabile della protezione dati personali**», la persona fisica o giuridica, individuata dal Titolare, preposta a garantire l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- per «**amministratore di sistema**», figura professionale deputata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alla quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- per «**blocco**», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 3 - Norme di riferimento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Barrafranca e disciplina la raccolta, il trattamento, la conservazione e l'accesso dei dati personali raccolti mediante i suddetti dispositivi.

2. Per tutto quanto non risulta disciplinato nel presente atto ed ai fini delle definizioni di cui all'articolo 2 si deve fare riferimento a:

- a) il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito, TUEL);
- b) la Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
- c) il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- d) il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- e) le disposizioni di settore emanate dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010);
- f) DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- g) Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (G.U. n. 186 del 09.08.2008);
- h) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito RGDP);
- i) la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro

2008/977/GAI del Consiglio;

- j) il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- k) il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- l) il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dall'articolo 8-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87;
- m) le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati il 29 gennaio 2020.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative. Il trattamento di dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri e viene realizzato in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono effettuati nel rispetto del:

a) principio di liceità, in base al quale il trattamento, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ovvero necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

b) principio di necessità, per cui i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo

di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'Interessato solo in caso di necessità;

c) principio di proporzionalità, secondo il quale nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili;

d) principio di finalità, in ragione del quale gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

4. I dati personali, inoltre, sono raccolti e registrati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle specifiche finalità perseguite.

5. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) responsabilizzazione

i. nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio;

ii. nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali;

iii. nella capacità effettiva di fare rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori;

b) protezione dei dati fin dalla progettazione, ovvero tutelando i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti;

c) protezione dei dati per impostazione predefinita, ovvero implementando misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.

2. Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Barrafranca, è precipuamente rivolto a garantire la **sicurezza urbana** che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) al monitoraggio del traffico;

- e) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- f) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- g) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- h) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- i) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- j) unicamente in qualità di polizia giudiziaria, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nell'ambito di attività di P.G., atteso che le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.ii.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

8. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

9. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

10. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

CAPO II

SOGGETTI LEGITTIMATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 6 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali rilevati con i sistemi di videosorveglianza, disciplinati dal presente Regolamento, è il Comune di Barrafranca, rappresentata dal Sindaco *pro-tempore*, che definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscono una costante applicazione e monitoraggio.

Art. 7 - Designato al trattamento

1. Il comandante del Corpo della Polizia Municipale è Designato al trattamento dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza collegato alla sala unica operativa della Polizia Municipale per le finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. Il Designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. Le competenze proprie del Designato sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione.

5. E' competenza del Designato avviare il processo di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) sui trattamenti di dati per gli ambiti di propria competenza.

6. Il Designato individua, con specifico atto di nomina, gli incaricati al trattamento, nonché l'amministratore o gli amministratori di sistema, ai quali, mediante il predetto atto, sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e il corretto trattamento dei dati.

Art. 8 Incaricati al trattamento

1. Il Designato individua, con atto scritto, il personale incaricato al trattamento, in numero sufficiente per assicurare i complessi adempimenti e trattamenti correlati al servizio di videosorveglianza. In particolare, impartisce ai soggetti autorizzati apposita formazione e specifiche istruzioni al fine di garantire l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte a limitare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

2. Il Designato attribuisce ai soggetti incaricati specifici compiti ed attività, anche diversificati, in corrispondenza dei diversi profili di responsabilità del personale assegnato.

3. L'individuazione degli Incaricati è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun Incaricato, specificando se il

trattamento consiste nella sola visione delle immagini registrate e/o nell'accesso alle immagini registrate e alla possibilità di estrazione delle stesse. Prima dell'utilizzo degli impianti, gli Incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

4. Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Designato il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. In particolare, gli Incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni o funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Titolare del trattamento;
- conservare e trattare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dal Comune;
- fornire al Designato ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo

Art. 9 - Responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679-GDPR

1. In virtù dei diversi trattamenti che potranno essere sviluppati attraverso gli impianti di videosorveglianza, si statuisce che le società incaricate dal Comune di Barrafranca ad effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza - qualora nello svolgimento di tali attività svolgano un trattamento di dati personali - sono nominate dal Designato al trattamento, sulla base di apposita delega del Titolare, ovvero da altra persona specificatamente delegata dallo stesso Titolare, quali Responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo 679/2016, ed eventualmente amministratori di sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008.

2. I rapporti con i Responsabili del trattamento, di cui al comma 1, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri. 15

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e di trattamento dei dati

1. La raccolta dei dati avviene tramite un sistema composto di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla sala operativa della polizia municipale ubicata nell'edificio comunale in stanza chiusa a chiave. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

2. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 4 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. Le videocamere installate presso le sedi del Comune consentono unicamente riprese video e non effettuano riprese audio. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa. Le videocamere installate agli accessi dei plessi comunali non saranno orientate sui lettori badge né, all'interno né sulle postazioni di lavoro.

4. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

5. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

6. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

7. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti

o successivamente trattati.

Art. 11 - Tempi di conservazione delle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte e successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quanto indicato nelle diverse valutazioni di impatto e schede del registro dei trattamenti che verranno di volta in volta realizzate.

2. Speciali esigenze di ulteriore conservazione potrebbero derivare dalle fattispecie di seguito elencate:

- a) a seguito di indagini svolte dalle forze di polizia a competenza generale e/o dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
- c) a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;
- d) a seguito di accertamenti di violazioni relative al Codice della Strada nelle more della definizione del provvedimento sanzionatorio.

3. Le immagini registrate dalle telecamere connesse alla Centrale operativa della Polizia Municipale per l'espletamento delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono conservate per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione.

4. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un prolungamento dei tempi di conservazione, di cui al comma 3 del presente articolo, è compito del Titolare del trattamento determinare le finalità che abbiano una base giuridica esplicita e legittima e che siano adeguatamente portate a conoscenza agli interessati, pertanto, una richiesta in tal senso deve essere motivata o in alternativa sottoposta ad una verifica preliminare del Garante. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità di una protratta conservazione.

5. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 12 – Misure di sicurezza

1. Le misure tecnico - organizzative devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" in osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.

2. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative correlate ai diversi trattamenti di dati.

3. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una DPIA. Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto deve essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.

4. In corrispondenza dei diversi ruoli rivestiti dal personale nel modello organizzativo in materia di protezione dati del Comune di Barrafranca, l'accesso al sistema di videosorveglianza, l'utilizzo delle correlate informazioni ed il trattamento dei relativi dati sono previsti con diversificati profili abilitanti.

5. Il personale autorizzato al trattamento ha l'obbligo di attenersi al rispetto delle istruzioni impartite dal Designato al trattamento e di operare su dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato.

6. L'accesso da remoto ai dati rilevati con i sistemi di videosorveglianza, effettuato esclusivamente dal personale autorizzato dal Designato al trattamento dei dati, deve utilizzare canali di trasmissione sicuri.

7. I dati sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, utilizzando anche attrezzature di registrazione digitali in maniera da impedire la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

8. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate.

9. L'accesso al sistema di videosorveglianza, da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.

10. Un file di log (registro cronologico delle operazioni effettuate dal personale autorizzato) generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dal personale autorizzato al trattamento dei dati e le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate.

11. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata

elettronicamente per almeno 6 mesi, mentre l'accesso ai server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di tempo strettamente necessaria e, comunque, per almeno 1 anno.

12. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate all'articolo 12, il Designato provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.

13. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini sono predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.

14. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

15. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

15. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter del codice penale.

16. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante per la protezione dei dati personali.

17. Il Titolare ed il Designato al trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 13 – Accesso ai dati

1.L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2.L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Designato, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 12. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241, come recepita nell'ordinamento regionale con L.R. 21 maggio 2019, n. 7, e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

3.L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Municipale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta dei dati personali

1. Il Comune di Barrafranca, nella persona del Designato al trattamento, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica (cartello) che riporta le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento, le finalità perseguite (informativa semplificata o minima come da apposito provvedimento

emanato dal Garante per la protezione dei dati personali) e dove poter consultare l'informativa completa.

3. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, per come riportato nelle EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020 e riportato nell'allegato A del presente Regolamento.

3.L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Barrafranca, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico".

4. L'informativa completa, conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Barrafranca.

4. Il Comune di Barrafranca comunica tempestivamente alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altre modalità di comunicazione efficaci.

5. Gli Interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

6. Il cartello con l'informativa semplificata/minima deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze, e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno e deve inglobare un simbolo o una stilizzazione, di esplicita e immediata comprensione, diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Art. 15 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'Ente a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Designato e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 16 -Diffusioni dei dati

1. È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da

Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati

Art. 17 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Art. 18 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, il Titolare assicura all'Interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- a) diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (articolo 15, paragrafo 1 del GDPR):
 - i. le finalità del trattamento;
 - ii. le categorie di dati personali in questione;
 - iii. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - iv. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - v. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - vi. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - vii. qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - viii. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;

- b) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del GDPR;

- c) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del GDPR;
- d) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
- e) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
- f) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
- g) il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'Interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'Interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'Interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al Responsabile della Protezione dei dati del Comune, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Informativa privacy", nella quale è presente anche informativa per la procedura di esercizio dei diritti degli interessati), nonché al Titolare e/o Designato che deve provvedere in merito entro 30 (trenta) giorni, con proroga a 90 (novanta) giorni, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'Interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite. Se le richieste dell'Interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione ovvero intraprendere l'azione richiesta) o rifiutare di soddisfare la richiesta. In tali casi, incombe al Titolare l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato/eccessivo della richiesta ricevuta.

5. Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare e/o Designato e ai fini dell'esercizio dei diritti degli Interessati.

6. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Resta fermo il diritto dell'Interessato a ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

7. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli Interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 Procedimento per l'accesso alle immagini da parte degli Interessati

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'Interessato può presentare istanza scritta al Comune di Barrafranca, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare, del Designato e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).

2. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

3. Il Designato o un autorizzato accerta l'effettiva esistenza delle immagini e ne dà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo, al soggetto interessato sono comunicate le modalità per visionare le immagini che lo riguardano.

4. Sono fatte salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e ss.mm.ii in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi e le disposizioni recate dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e ss.mm.ii. in tema di diritto di accesso civico semplice e generalizzato.

5. Il Titolare del trattamento ovvero il Designato al trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini

e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

6. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 20 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Art. 21 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento.

Art. 22 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2,

RGPD.


CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di decorrenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrale e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

Art. 24 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.



Video surveillance!

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)
- sul sito internet (URL)...
- altro

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):

.....

.....

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A